



COMUNE DI STRIANO
Città Metropolitana di Napoli



Porta civica di San Nicola - via Palma, Largo Arco -Striano (NA)

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

(DLgs 114/1998 - LR 7/2020)

C - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

C.01

Regolamento

Firma

Progettisti ROGER & C. soc. coop a r.l.

Collaboratore Dott. Ing. Maria Carotenuto

Timbro

FEBBRAIO 2023

Nome del file

C.01_Regolamento_ Siad.pdf

INDICE

INDICE 1

PARTE I – STRUTTURA E NORMATIVA	5
TITOLO I - principi generali.....	6
Art. 1 – Ambito di applicazione	6
Art. 2 – Obiettivi	6
Art. 3 – Regolamento per le attività commerciali	6
Art. 4 – Articolazione del Regolamento	7
Art. 5 – Definizioni	7
PARTE II - ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PRIVATE	12
TITOLO I – Commercio su aree private	13
Art. 6 – Classificazione degli esercizi commerciali	13
Art. 7 – Dotazioni di parcheggio	14
TITOLO II – esercizi di vicinato	15
Art. 8 – Compatibilità territoriale degli esercizi di vicinato.....	15
Art. 9 – Caratteristiche qualitative delle strutture di vicinato	15
Art. 10 – Esercizi di vicinato - Orari di vendita.....	15
Art. 11 – Criteri per la comunicazione di vicinato.....	15
Art. 12 – Procedimento per la comunicazione di vicinato.....	16
Art. 13 – Ampliamento settore commerciale	16
Art. 14 – Modulistica.....	17
TITOLO III – medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita ed esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti	18
Art. 15 – Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita	18
Art. 16 – Compatibilità territoriale	18
Art. 17 – Compatibilità territoriale: parcheggi.....	18
Art. 18 – Compatibilità territoriale: aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci	
21	
Art. 19 – Esercizi commerciali - Orari di vendita.....	22
Art. 20 – Caratteristiche delle medie strutture di vendita.....	22
Art. 21 – Criteri per l'autorizzazione di medie strutture di vendita.....	23
Art. 22 – Procedimento per l'autorizzazione di medie e grandi strutture di vendita strutture di vendita e per gli esercizi speciali per merci ingombranti	24

Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo - SIAD

Comune di Striano - Regolamento

Art. 23	– Rilascio dell'autorizzazione di medie strutture di vendita.....	26
Art. 24	– Diniego dell'autorizzazione di medie strutture di vendita.....	26
Art. 25	– Medie strutture di vendita sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività (Scia)	27
Art. 26	– Calcolo superficie di vendita per medie strutture di vendita per accorpamento o concentrazione	27
Art. 27	– Modulistica medie strutture di vendita	27
Art. 28	– Caratteristiche delle grandi strutture di vendita	28
Art. 29	– Procedure per le autorizzazioni delle grandi strutture di vendita	29
Art. 30	– Autorizzazioni per grandi strutture di vendita mediante Conferenza dei servizi	31
Art. 31	– Autorizzazioni per grandi strutture di vendita mediante Scia.....	31
Art. 32	– Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita	32
Art. 33	– Modulistica grandi strutture di vendita	33
Art. 34	– Caratteristiche degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti	33
Art. 35	– Procedure per le autorizzazioni degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti ..	33
Art. 36	– Modulistica esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.....	34
TITOLO IV	– Mercati su area privata.....	35
Art. 37	– Caratteristiche dei mercati su area privata.....	35
Art. 38	– Compatibilità territoriale i mercati su area privata: parcheggi.....	35
Art. 39	– Criteri per le autorizzazioni amministrative per i mercati su area privata	36
Art. 40	– Procedimento per l'autorizzazione di mercati su area privata.....	36
Art. 41	– Modulistica.....	37
Art. 42	– Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata: 37	
PARTE III	– ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE.....	39
TITOLO V	– Commercio su aree pubbliche – Regolamento Mercato Comunale	40
Art. 43	– Definizioni e Finalità.....	40
Art. 44	– Individuazione di aree per il commercio su aree pubbliche	43
Art. 45	– Orari del commercio su aree pubbliche.....	45
Art. 46	– Dimensioni e attrezzature.....	46
Art. 47	– Commercio itinerante	47
Art. 48	– Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	48
Art. 49	– Modalità di esercizio del commercio su posteggi (tipo a)	49
Art. 50	– Modalità di esercizio del commercio di tipo itinerante (tipo b)	51
Art. 51	– Adempimenti per l'inizio dell'attività.....	52
Art. 52	– Modalità di esercizio dell'attività.....	52

Art. 53	– Presenze e assenze nei mercati	52
Art. 54	– Modifica del settore merceologico autorizzato	53
Art. 55	– Cambiamento di residenza dell'operatore	53
Art. 56	– Posteggi occasionalmente liberi	53
Art. 57	– Autorizzazioni stagionali	53
Art. 58	– Modifica dei mercati	54
Art. 59	– Scambio di posteggio	54
Art. 60	– Produttori agricoli	54
Art. 61	– Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche.....	55
Art. 62	– Mercati domenicali e festivi.....	55
Art. 63	– Mercati straordinari	56
Art. 64	– Fiere - mercato e sagre	56
Art. 65	– Posteggi riservati.....	57
Art. 66	– Criteri per la Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle Autorizzazioni	57
Art. 67	– Sub-ingresso nella Gestione e nella proprietà	58
Art. 68	– Anagrafe delle imprese	59
Art. 69	– Canoni per la concessione del posteggio in aree mercatali attrezzate	60
Art. 70	– Canoni per la concessione del posteggio in aree mercatali non attrezzate	61
Art. 71	– Eventuali esenzioni dei tributi locali	61
Art. 72	– Esposizione del documento e dei prezzi	61
Art. 73	– Ordine e pulizia del mercato	62
Art. 74	– Controllo igienico sanitario	62
Art. 75	– Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.....	63
Art. 76	– Compiti degli uffici comunali.....	63
Art. 77	– Sanzioni	63
Art. 78	– Norme transitorie e finali.....	64
PARTE IV - ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE		65
TITOLO VI – Interventi per la valorizzazione del centro storico		66
Art. 79	– Limitazione delle superfici di vendita	66
Art. 80	– Valutazione di impatto per gli esercizi di vicinato	66
Art. 81	– Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati	66
Art. 82	– Protocollo Arredo Urbano.....	67
Art. 83	– Protocollo Esercizio Campano di Qualità	67
TITOLO VII – Aree ed edifici sottoposti a vincoli.....		68

Art. 84	– Edifici sottoposti a vincolo	68
Art. 85	– Aree sottoposte a vincolo	68
PARTE V – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA		69
TITOLO I - Localizzazione delle strutture di vendita.....		70
Art. 86	– Localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali	70
Art. 87	– Cambio destinazione d'uso	73
Art. 88	– Attività commerciali presenti in zona E	73
Art. 89	– Individuazione delle aree per il commercio su posteggi.....	73
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI		74
TITOLO I – Disposizioni finali		75
Art. 90	– Proroga all'attivazione dell'esercizio	75
Art. 91	– Cessione della gestione di reparti di esercizio	75
Art. 92	- Sanzioni	75
Art. 93	– Rinvio.....	80
APPENDICE 81		
ALLEGATI82		
PRINCIPALI SIGLE UTILIZZATE		82

PARTE I – STRUTTURA E NORMATIVA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi del DLgs 114/1998 e della, Lr 7/2020 l'insediamento sul territorio del Comune di Striano di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private sia pubbliche, è disciplinato dal presente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (Siad).

Art. 2 – OBIETTIVI

1. Lo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo intende perseguire le seguenti finalità:
 - a) programmazione dell'apparato distributivo nell'ambito di un intento generale di valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione infrastrutturale ed alle esigenze dei consumatori;
 - b) valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali ed ambientali, con particolare riferimento al centro storico mediante apposita disciplina delle attività distributive nelle zone maggiormente sensibili;
 - c) incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività commerciali meno remunerative;
 - d) determinazione dei criteri di compatibilità territoriali della attività di commercio su aree pubbliche;
 - e) migliorare l'attrattiva commerciale delle aree pubbliche.

Art. 3 – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, ai sensi dell'art. 19 della Lr 7/2020, si compone dei seguenti elaborati (Tabella 1):

Tabella 1. Elenco elaborati SIAD Striano

A - PREVISIONI COMMERCIALI		
Sigla	Denominazione	Scala
A.01	Attività commerciali esistenti	1:2.000
A.02	Ambiti di ammissibilità delle attività commerciali	1:5.000
A.03	Tipologia attività commerciali compatibili	1:2.000
A.04	Allegato all'elaborato grafico A.01	
B - SCELTE OPERATE		
B.01	Relazione	

C – REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI		
C.01	Regolamento	
C.02	Allegato A della Lr 7/2020	
D – PLANIMETRIA PUC VIGENTE		
D.01	Stralcio Quadro della zonizzazione comunale del PUC	1:5.000
E – STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI VIGENTI		
E.01	NTA del Piano Urbanistico Comunale	
E.02	NTA del Piano di Recupero	
E.03	NTA del Piano Particolareggiato per gl Insedimenti Produttive	
F – PIANI SOVRACOMUNALI		
F.01	Stralcio del PTC della Città Metropolitana di Napoli	1:5.000
F.02	NTA del PTC della Città Metropolitana di Napoli	
F.03	Stralcio del Psai dell'ex AdiB Campania Centrale	1:5.000
F.04	NTA del Psai dell'ex AdiB Campania Centrale	
F.05	Stralcio del Piano del Parco del Fiume Sarno	1:5.000
F.06	NTA del Piano del Parco del Fiume Sarno	

2. Tale documento regola l'insediamento sul territorio del Comune di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante, su aree sia private sia pubbliche.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento si compone di 6 parti:
 - PARTE I – STRUTTURA E NORMATIVA
 - PARTE II - ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PRIVATE
 - PARTE III - ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE
 - PARTE IV - ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
 - PARTE V - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA
 - PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI
2. In ciascuna parte vengono trattate e specificate tutte le tipologie - caratteristiche, compatibilità e procedimenti autorizzativi - delle strutture commerciali previste e programmate nello Siad per il Comune di Striano.

Art. 5 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del Siad, ai sensi degli artt. 2, 23, 45, 52 e 73 della Lr 7/2020 si intendono per:
 - a) **autorizzazione permanente**, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale;
 - b) **autorizzazione temporanea**, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività

commerciale per un determinato periodo temporale;

- c) **centro commerciale naturale**, luogo commerciale complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico dove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, - ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;
- d) **comunicazione**, regime amministrativo con efficacia dalla sua presentazione allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP);
- e) **motivi imperativi di interesse generale**, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- f) **segnalazione certificata di inizio attività**, di seguito SCIA, regime amministrativo disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con efficacia dalla sua presentazione allo SUAP;
- g) **SCIA unica**: regime amministrativo disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;
- h) **SCIA condizionata**: regime amministrativo disciplinato dal comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990 se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive;
- i) **settori merceologici**, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- j) **Sportello unico per le attività produttive**, di seguito SUAP, del comune competente per territorio o ella struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- k) **Sportello unico regionale per le attività produttive**, di seguito SURAP, previsto all'articolo 19 della legge regionale 11/2015;
- l) **commercio al dettaglio**, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque

professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;

- m) **commercio su aree private**, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- n) **mercato su area privata**, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
- o) **superficie di vendita di un esercizio commerciale**, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superficie oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita;
- p) **esercizi di vicinato**, gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- q) **medie strutture di vendita**, gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- r) **grandi strutture di vendita**, gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- s) **centro commerciale**, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle

superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

- t) **parco commerciale**, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- u) **outlet**, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
- v) **factory outlet center**, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;
- w) **attività commerciali temporanee**, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010;
- x) **forme speciali di vendita al dettaglio**, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- y) **commercio elettronico**, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- z) **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico);
- aa) **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più

posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

bb) **commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

cc) **mercato all'ingrosso**, le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni e di largo e generale consumo non alimentare.

PARTE II - ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PRIVATE

TITOLO I – COMMERCIO SU AREE PRIVATE

Art. 6 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Vengono così classificate le strutture commerciali, determinando contestualmente i limiti minimi e massimi della superficie netta di vendita per ciascuna tipologia:
 - a) **EV** - esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a 150 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, fino a 250 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - b) **MA/M¹** - media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, compresa tra 151 e 2.500 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - c) **ME²** - media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita da 151 m² a 1.500 m² nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, compresa tra 151 e 2.500 m² nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
 - d) **G1 A/M¹** - ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 m²;
 - e) **G1 E²** - grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 m²;
 - f) **G2 CQ** - centro commerciale di quartiere o interquartiere; struttura commerciale di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 5.000 m² di vendita;
 - g) **G2 CI** - centro commerciale inferiore; struttura commerciale di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita compresa tra 5.001 m² e 15.000 m²;
 - h) **G2 CS** - centro commerciale superiore: struttura commerciale di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie di vendita maggiore di 15.000 m²;
 - i) **G ACP** - centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di

¹ **A/M**: Esercizi per la vendita di prodotti alimentari o misti

² **E**: Esercizi per la vendita di prodotti extraalimentari

servizi aventi sede nel territorio regionale;

- j) **EMI** - esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
 - k) **MAP** - mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 70 m² e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 m² nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 m² nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
2. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della Lr 7/2020, non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art. 7 – DOTAZIONI DI PARCHEGGIO

- 1. Il nuovo insediamento o l'ampliamento di punti vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, così come la concentrazione o accorpamento di esercizi esistenti, ovvero autorizzati, sono assoggettati al reperimento di superfici di parcheggio pertinenziale/pubblico.
- 2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di vendita. L'adeguamento non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni che non superino il limite di soglia delle medie strutture di vendita.
- 3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con relative strutture commerciali. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione, secondo quanto prescritto dall'art. 35 della Lr 7/2020. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

TITOLO II – ESERCIZI DI VICINATO

Art. 8 – *COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO*

1. Le strutture commerciali di vicinato sono ammesse in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.

Art. 9 – *CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE STRUTTURE DI VICINATO*

1. Le caratteristiche qualitative minime delle strutture di vicinato sono stabilite dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti e dalle disposizioni richiamate all'art. 26, comma 3, della Lr 7/2020.

Art. 10 – *ESERCIZI DI VICINATO - ORARI DI VENDITA*

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

Art. 11 – *CRITERI PER LA COMUNICAZIONE DI VICINATO*

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, la riduzione della superficie di vendita nonché la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 (riportato in "C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad), mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della Lr 7/2020.
2. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
3. La presentazione della SCIA produce effetti immediati, per cui, una volta trasmessa, l'attività commerciale può essere intrapresa.

4. La Scia, ex art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dovrà evidenziare il rispetto della conformità urbanistica ed edilizia dei locali sede dell'attività; in particolare, riporterà:
- a) osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;
 - b) compatibilità territoriale dell'insediamento nel Siad;
 - c) osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame dal regolamento igienico-sanitario.

Art. 12 – *PROCEDIMENTO PER LA COMUNICAZIONE DI VICINATO*

1. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
- a) di essere in possesso:
 - dei requisiti morali;
 - dei requisiti professionali;
 - b) di aver rispettato:
 - i regolamenti locali di polizia urbana;
 - i regolamenti di polizia annonaria;
 - i regolamenti polizia igienico sanitaria;
 - i regolamenti edilizi;
 - le norme urbanistiche;
 - le norme relative alla destinazione d'uso dei locali;
 - le norme relative alle caratteristiche dell'esercizio;
 - c) le condizioni che definiscono l'esercizio, quali:
 - il settore o i settori merceologici;
 - l'ubicazione dei locali;
 - la superficie di vendita dell'esercizio;
 - d) planimetria dell'unità edilizia in scala adeguata:
 - inquadramento territoriale;
 - piante, prospetti, sezioni;
 - destinazioni d'uso di aree e locali.

Art. 13 – *AMPLIAMENTO SETTORE COMMERCIALE*

1. L'aggiunta di un altro settore commerciale a quello già autorizzato è equiparato a nuova attività e quindi necessita di comunicazione come per l'apertura.

Art. 14 – MODULISTICA

1. Per le comunicazioni, effettuate dagli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali, distribuiti dall'amministrazione pubblica, secondo i regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 ("C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad). I predetti modelli devono essere utilizzati per:
 - a) apertura;
 - b) trasferimento di sede;
 - c) ampliamento di superficie di vendita;
 - d) trasferimento di gestione (subingresso);
 - e) riduzione della superficie di vendita;
 - f) riduzione settore merceologico;
 - g) cessazione di attività.

TITOLO III – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ED ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

Art. 15 – *CLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA*

1. La classificazione delle medie e grandi strutture di vendita è contenuta all'Art. 6– Classificazione degli esercizi commerciali del presente Regolamento.
2. Nei centri commerciali, la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 30% della superficie complessiva netta complessiva.
3. L'aggregazione di strutture distributive, costituita come "struttura funzionale unitaria" e dotata di "destinazione specifica", ma formata da un numero di esercizi inferiore a quello minimo per assumere la denominazione di "centro commerciale", è comunque autorizzata come media struttura di vendita o come grande struttura di vendita, in funzione della superficie di vendita complessiva.
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, Lr 7/2020, non sono da considerarsi centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art. 16 – *COMPATIBILITÀ TERRITORIALE*

1. Le medie e le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di nuova realizzazione possono essere ubicate esclusivamente nelle rispettive aree di compatibilità, individuate anche negli elaborati al presente Siad.
2. Ai sensi dell'art 29 della Lr 7/2020, l'insediamento delle grandi strutture di vendita è subordinata alla verifica di specifici parametri di valutazione, di cui all'Art. 32 del presente Regolamento.

Art. 17 – *COMPATIBILITÀ TERRITORIALE: PARCHEGGI*

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle medie e grandi strutture di vendita è normata all'art. 35 della Lr 7/2020. Gli esercizi commerciali devono rispettare la dotazione di parcheggio

prevista nel presente articolo.

2. Per le medie e grandi strutture di vendita e per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, le dimensioni previste per i parcheggi sono relative al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito. Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito (Tabella 2):

Tabella 2. Dotazione delle aree destinate a parcheggio (Allegato C di cui all'art.35 della Lr 7/2020)

TIPOLOGIA ESERCIZIO	COEFFICIENTE
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G.ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

3. Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del 25% rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del 30%.
4. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
5. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui al comma 2 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
6. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro di cui al comma 2 per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.
7. L'adeguamento di cui al comma 4 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a

- mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni.
8. La dotazione delle aree di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita può essere soddisfatta anche a mezzo della costituzione di specifico diritto d'uso di area pubblica, funzionalmente adiacente, con apposita convenzione, per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. Nel caso in cui il Comune decida di concedere un suolo per l'uso a parcheggio di un'attività commerciale, la Giunta Comunale deve effettuare l'assegnazione di detta area previa procedura ad evidenza pubblica, con un bando per l'assegnazione della relativa area.
9. Le aree destinate alla sosta dei veicoli sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
- a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 300 metri;
 - b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
 - c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;
 - d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
 - e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
 - f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di 5.000 metri quadrati, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5% dell'area di sosta della clientela;
 - h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
 - i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.
10. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Art. 18 – COMPATIBILITÀ TERRITORIALE: AREE DESTINATE AD USO PUBBLICO ED A MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

1. La superficie minima di aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci relativa alle medie e grandi strutture di vendita è normata all'art. 36 della Lr 7/2020. Gli esercizi commerciali devono rispettare la dotazione di aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci prevista nel presente articolo.
2. Per le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, le dimensioni previste per le aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci sono relative al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito. Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tabella 3. Dotazione delle aree destinate all'uso pubblico ed alla movimentazione delle merci (Allegato D di cui all'art.36 della Lr 7/2020).

TIPOLOGIA ESERCIZIO	AREE AD USO PUBBLICO COEFFICIENTE	AREE PER MOVIMENTAZIONE MERCI COEFFICIENTE
M A/M - M E	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

3. Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.
4. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui al precedente comma 2 per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
5. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro di cui al precedente comma 2 per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.
6. L'adeguamento di cui al comma 0 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni,

fatta salva diversa disposizione comunale.

7. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il 50% per cento da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria, inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

Art. 19 – ESERCIZI COMMERCIALI - ORARI DI VENDITA

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.
3. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il 20% del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.

Art. 20 – CARATTERISTICHE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita, stabilite dalla Lr 7/2020 e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap (per gli utenti fisicamente impediti si devono progettare strutture prive di barriere architettoniche);
 - b) le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati assicurano la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona.

2. La realizzazione di una media struttura di vendita dovrà risultare compatibile ai regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, a quanto contenuto Puc nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.
3. L'apertura di una media struttura di vendita o il suo ampliamento sono subordinati, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, alla verifica delle seguenti condizioni:
 - a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 m², oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
 - c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
 - e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 ("C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad), mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 della Lr 7/2020.
5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio.
6. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 21 – *CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della Lr 7/2020, di una media struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Suap competente per territorio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al DLgs 114/1998 al rispetto delle seguenti condizioni:

- osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;
 - compatibilità territoriale del Siad;
 - osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame.
3. Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso. Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica.

Art. 22 – PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA STRUTTURE DI VENDITA E PER GLI ESERCIZI SPECIALI PER MERCI INGOMBRANTI

1. Nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente, costituita dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 119/2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione minima prevista dall'Allegato B della Lr 7/2020, l'interessato deve dichiarare, oltre alle proprie generalità:
- a) di essere in possesso:
 - dei requisiti di onorabilità;
 - dei requisiti professionali;
 - b) aver rispettato:
 - i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti di polizia annonaria;
 - i regolamenti polizia igienico sanitaria;
 - i regolamenti edilizi;
 - le norme urbanistiche;
 - le norme relative alla destinazione d'uso dei locali;
 - le norme relative alle caratteristiche dell'esercizio;
 - c) le condizioni che definiscono l'esercizio quali:
 - il settore o i settori merceologici che definiscono l'esercizio;
 - l'ubicazione dei locali;
 - la superficie di vendita;
 - relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
 - relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativi gestionali;
 - studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;

Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo - SIAD

Comune di Striano - Regolamento

- studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (non obbligatorio per le medie strutture con superficie di vendita inferiore ai 1000 m² e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a 1500 m²);
- progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
- piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
- studio dell'impatto ambientale (non obbligatorio per le medie strutture con superficie di vendita inferiore ai 1000 m² e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a 1500 m²);
- studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
- piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura (non obbligatorio per le medie strutture con superficie di vendita inferiore ai 1000 m² e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a 1500 m²);
- piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
- relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
- piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
- piano di attuazione del codice del consumo;
- impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti (non obbligatorio per le autorizzazioni agli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1000 m²);
- impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti (non obbligatorio per le autorizzazioni agli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a 1500 m²);

- piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili (non obbligatorio per le autoizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti).
- 2. Sia per le medie che per le grandi strutture di vendita (Titolo III), gli impegni alla commercializzazione di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania e di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo campano, costituiscono fattori di premialità, per cui la valutazione di detti elementi può portare al favorevole giudizio sulla domanda di autorizzazione di una media struttura di vendita, laddove, invece, l'istanza in oggetto non presenti di per sé tutti i parametri necessari per la sua approvazione.

Art. 23 – *RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*

1. Il Comune deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli precedenti entro massimo 60 giorni nel caso in cui la domanda sia presentata solo per l'autorizzazione commerciale ed entro massimo 75 giorni nel caso in cui sia stata presentata anche l'istanza di permesso di costruire.
2. Nel caso in cui, nei predetti termini, il Comune non provveda al rilascio dell'autorizzazione (atto provvedimento) o alla comunicazione di diniego, l'autorizzazione s'intende ugualmente rilasciata secondo il principio del silenzio-assenso.
3. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 24 – *DINEGIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*

1. Il diniego dell'autorizzazione di cui agli articoli precedenti deve trovare fondamento da precise e valide motivazioni di pubblico interesse (in particolare, di tutela dei consumatori), pertanto la comunicazione di diniego deve essere dettagliatamente motivata riportando la ragione del rifiuto non solo documentalmente, ma anche individuata nella loro gravità.

Art. 25 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SOTTOPOSTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale della superficie di vendita di medie strutture effettuate a mezzo della concentrazione e accorpamento di esercizi commerciali esistenti in forma continuativa da almeno un triennio, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della Lr 7/2020, l'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture con attività ultra-triennale, ai sensi dell'art. 27, comma 5 della Lr 7/2020, nonché l'estensione del settore merceologico senza ampliamento della superficie di una media struttura attiva da almeno un anno, ai sensi dell'art. 27, comma 6 della Lr 7/2020, possono essere eseguite a mezzo Scia, anche nei casi in cui il Comune non sia munito di Siad.

Art. 26 – CALCOLO SUPERFICIE DI VENDITA PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA PER ACCORPAMENTO O CONCENTRAZIONE

1. Il calcolo della superficie di vendita della media struttura aperta per accorpamento o concentrazione di esercizi commerciali attivi in forma continuativa da almeno tre anni deve essere così effettuato:
 - la superficie di vendita di ciascun esercizio commerciale è conteggiata per 250 m², anche se di minore consistenza ed insistente in un comune con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti;
 - se la superficie di vendita dell'esercizio commerciale è superiore a 250 m², si computa la superficie effettiva;
 - la superficie di vendita risultante è pari alla somma della superficie degli esercizi accorpati moltiplicata per 100 e divisa per 70.

Art. 27 – MODULISTICA MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall'amministrazione pubblica.
2. I predetti modelli devono essere utilizzati per:
 - a) apertura;
 - b) trasferimento di sede;
 - c) ampliamento e riduzione di superficie di vendita;
 - d) il trasferimento di gestione (subingresso);

- e) riduzione settore merceologico;
 - f) la cessazione di attività.
3. La Scia potrà essere utilizzata per:
- a) apertura dell'attività di una media struttura per concentrazione/ accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno un triennio;
 - b) ampliamento della superficie di vendita di una media struttura per concentrazione/accorpamento di esercizi commerciali attivi da almeno untriennio;
 - c) ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno tre anni;
 - d) aggiunta del settore merceologico precedentemente non autorizzato di una media struttura attiva da almeno un anno.

Art. 28 – CARATTERISTICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Nelle grandi strutture di vendita devono essere presenti i seguenti elementi qualitativi, necessari ad assicurare confort e servizi alla clientela:
- almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
 - almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
 - almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 m² di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 m²;
 - almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
 - servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;
 - almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela (con rete wireless per G2 CI, G2 CS e G ACP).
2. In G2 CI, G2 CS e G ACP dovranno essere presenti almeno quattro attività artigianali e, nel solo caso di G2 CS o G ACP, devono essere presenti anche spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza e un'agenzia di viaggi e turismo.
3. Per intraprendere lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti alimentari in misura non superiore al 10% della superficie di vendita autorizzata, nelle grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari è necessario che:
- il soggetto titolare dell'esercizio commerciale sia munito, in proprio o per il tramite di un preposto, dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del DLgs 59/2010 e s.m.i.;
 - i locali sede dell'esercizio commerciale siano conformi al commercio dei prodotti alimentari;
 - il titolare dell'attività provveda alla registrazione sanitaria ex art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004.

Art. 29 – PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 ("C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad), mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.
2. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B della Lr 7/2020, come indicato anche all'art. 22 del presente Regolamento, e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.
3. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita di cui al presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi in esso fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione.
4. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.
5. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.
6. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:
 - a) delle disposizioni del DLgs 42/2004, delle norme in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico;
 - b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;
 - c) della superficie di vendita massima autorizzabile;
 - d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;
 - e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la specifica tipologia di grande struttura di vendita;
 - f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita;
 - g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
 - h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata

anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.

7. Tutte le domande di autorizzazione delle grandi strutture di vendita devono essere costituite dal prescritto Modello di cui al Decreto Dirigenziale n. 119/2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale e dalla documentazione prevista dalla Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 ("C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad).
8. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni:
 - a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 10 per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;
 - b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico sanitario;
 - c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.
9. L'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato:
 - se è pari al massimo al 10% della superficie di vendita autorizzata, è concesso di diritto e soggetto a mera comunicazione;
 - se è superiore al 10% ma non è maggiore del 20% della superficie di vendita autorizzata, è soggetto a valutazione esclusiva da parte dello Sportello Unico per le attività produttive competente per territorio;
 - se è superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata, è valutato nella Conferenza dei servizi che esamina una domanda per grande struttura di vendita.
10. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
11. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità dei centri commerciali di dimensione corrispondente.
12. Dovrà essere rispettata ogni altra condizione e prescrizione a ciò stabilita dalla Lr 7/2020.
13. Il comune nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvede a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle grandi strutture di vendita.

Art. 30 – *AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA MEDIANTE CONFERENZA DEI SERVIZI*

1. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:
 - a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
 - b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;
 - c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;
 - d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
 - e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;
 - f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;
 - g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.
2. Le domande di autorizzazione che non ricadono nell'elenco su esposto sono esaminate esclusivamente dallo Suap competente per territorio, nel rispetto dello Siad e delle prescrizioni previste dalla Lr 7/2020.

Art. 31 – *AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA MEDIANTE SCIA*

1. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione dello Siad, ed è effettuata a mezzo della Scia, se concorrono le seguenti condizioni:
 - a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
 - b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 m², oppure per la superficie effettiva, se maggiore;
 - c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
 - d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso

dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

- e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpate o da concentrare.
2. Sono sottoposti a Scia anche i procedimenti di trasformazione di una grande struttura di vendita organizzata come centro commerciale in un parco commerciale, a condizione che sia rispettato quanto specificato nella legge regionale in materia.

Art. 32 – *PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA*

1. Il Suap, nel caso in cui la competenza sia esclusivamente del Comune, o la Conferenza dei Servizi esamina la domanda di autorizzazione vagliando i seguenti parametri qualitativi di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita:
- a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;
 - b) studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio;
 - c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
 - d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
 - e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005;
 - f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né

gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione.

Art. 33 – *MODULISTICA GRANDI STRUTTURE DI VENDITA*

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall' amministrazione pubblica.
2. I predetti modelli devono essere utilizzati per:
 - a) apertura;
 - b) trasferimento di sede;
 - c) ampliamento e riduzione di superficie di vendita;
 - d) il trasferimento di gestione (subingresso);
 - e) riduzione settore merceologico;
 - f) la cessazione di attività.

Art. 34 – *CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI*

1. Le caratteristiche qualitative degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, stabilite dalla Lr 7/2020 e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap (per gli utenti fisicamente impediti si devono progettare strutture prive di barriere architettoniche);
 - b) gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati assicurano la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona.

Art. 35 – *PROCEDURE PER LE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI*

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono

effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 ("C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad), a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B, come indicato anche all'art. 22 del presente Regolamento, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.

2. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

Art. 36 – MODULISTICA ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, devono essere usati esclusivamente i modelli ministeriali distribuiti dall'amministrazione pubblica.
2. I predetti modelli devono essere utilizzati per:
 - a) apertura;
 - b) trasferimento di sede;
 - c) ampliamento e riduzione di superficie di vendita;
 - d) il trasferimento di gestione (subingresso);
 - e) la cessazione di attività.

TITOLO IV – MERCATI SU AREA PRIVATA

Art. 37 – CARATTERISTICHE DEI MERCATI SU AREA PRIVATA

1. Le caratteristiche qualitative dei mercati su area privata, stabilite dalla Lr 7/2020 e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti, devono avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap (per gli utenti fisicamente impediti si devono progettare strutture prive di barriere architettoniche);
 - b) i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 m² assicurano la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona.

Art. 38 – COMPATIBILITÀ TERRITORIALE I MERCATI SU AREA PRIVATA: PARCHEGGI

1. La superficie minima di parcheggio relativa alle medie e grandi strutture di vendita è normata all'art. 35 della Lr 7/2020. Gli esercizi commerciali devono rispettare la dotazione di parcheggio prevista nel presente articolo.
2. Per i mercati su area privata le dimensioni previste per i parcheggi sono relative al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente stabilito 1,0, come indicato all'art. 17, comma 2, Tabella 2 del presente Regolamento e nell'Allegato C di cui all'art.35 della Lr 7/2020.
3. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro di cui al comma 2 per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.
5. Le aree destinate alla sosta dei veicoli sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 300 metri;
 - b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente impediti;
 - c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;
 - d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

- e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
 - f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di 5.000 m², devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5% dell'area di sosta della clientela;
 - h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
 - i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.
6. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Art. 39 – CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER I MERCATI SU AREA PRIVATA

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché per il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al DLgs 114/1998 e al DLgs 59/2010, al rispetto delle seguenti condizioni:
 - osservanza delle disposizioni in materia urbanistica;
 - compatibilità territoriale del Siad;
 - osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia dell'attività in esame.
2. I mercati su area privata dovranno essere attivati in aree aventi conforme destinazione urbanistica.

Art. 40 – PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE DI MERCATI SU AREA PRIVATA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superficie, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 (riportato in "C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad).

2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.
3. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.
4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 41 – MODULISTICA

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, deve essere usata esclusivamente la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, della Lr 7/2020.
2. I predetti modelli devono essere utilizzati per:
 - a) apertura;
 - b) trasferimento di sede;
 - c) ampliamento e riduzione di superficie di vendita;
 - d) il trasferimento di gestione (subingresso);
 - e) riduzione del settore merceologico;
 - f) la cessazione di attività.

Art. 42 – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER I MERCATI SU AREA PRIVATA:

1. Per le richieste di autorizzazione di cui agli articoli precedenti, deve essere prodotta la seguente documentazione minima:
 - Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
 - Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
 - Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
 - Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.

Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo - SIAD

Comune di Striano - Regolamento

- Piano di attuazione del codice del consumo.
- Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

PARTE III - ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

TITOLO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE

Art. 43 – DEFINIZIONI E FINALITÀ

1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:
 - a) *commercio sulle aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) *aree pubbliche*, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) *operatore*, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
 - d) *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
 - e) *posteggio isolato o fuori mercato*, un posteggio non compreso nei mercati;
 - f) *mercato*, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:
 - *mercato in sede propria*, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
 - *mercato su strada*, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - *mercato giornaliero o rionale*: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
 - *mercato ordinario*: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

- *mercato straordinario*: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;
 - *mercato stagionale*: mercato ordinario che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
 - *mercato specializzato o esclusivo*: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
 - *mercato dell'usato*: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - *mercato sperimentale*: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore.
- g) *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) *sagra*, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- i) *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- j) *presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera;
- k) *spunta*, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- l) *spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- m) *hobbisti*, i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
- n) *attività stagionali*, quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere

anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;

- o) *chiosco*, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;
 - p) *negozio mobile*, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - q) *banchi temporanei*, attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;
 - r) *fiera-mercato*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini;
 - s) *miglioria*, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera, allo scopo di migliorarne la propria posizione;
 - t) *autorizzazione di tipo A*, ai sensi art. 28 c. 3 DLgs 144/1998 , l'atto amministrativo, quale SCIA abilitativa o altro atto autorizzativo ai sensi dell'allegato A Lr 7/2020, che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio nonché all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale;
 - u) *autorizzazione di tipo B*, ai sensi art. 28 c. 4 DLgs 144/1998 e s.m.i. l'atto amministrativo, quale SCIA abilitativa o altro atto autorizzativo ai sensi dell'allegato A Lr 7/2020, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.
2. In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili apposite aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità di:
- a) *Gruppi di posteggi*: Da un minimo di due a un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale,

articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumatore anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del DLgs 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del DLgs 114/1998; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il Comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.

- b) *Zone di sosta prolungata*: Anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidianamente o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del DLgs 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del DLgs 114/1998; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il Comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi.
- c) *Aree sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee*: Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati.

Art. 44 – INDIVIDUAZIONE DI AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche il presente Siad individua la Zto G6 del Puc ubicata in Via Risorgimento, in adiacenza all'I.C. D'Avino. Con Delibera di Consiglio Comunale l'Amministrazione comunale definisce e disciplina gli aspetti di cui al successivo comma 4 per il mercato di Via Risorgimento, in conformità a quanto stabilito dalla Parte III del presente Siad.

Aree idonee per lo svolgimento di mercati, di fiere- mercato specializzate e di sagre, sono le aree parcheggio ("Zone F4 - Aree per parcheggi" art. 35 delle NTA del Puc vigente) ubicate in:

- Via Sarno Parco Verde;
- Via Sant'Arcangelo;
- Via Risorgimento;
- Via R. Serafino;
- Via Garibaldi.

Il Puc inoltre individua tra le aree per Attrezzature e servizi di interesse di progetto (art. 45 delle NTA del Puc) la "Zona AT_ME: Nuova area mercatale", da destinare allo svolgimento di commercio su area pubblica, sottoforma di mercati, di fiere- mercato specializzate e di sagre.

Il commercio su area pubblica è consentito anche nelle aree destinate dal Puc alla realizzazione "ex novo" di servizi pubblici o di carattere pubblico di tipo "Zona G2: aree per attrezzature di interesse commune" (art. 40 delle NTA del Puc) e "Zona G6: aree per parcheggi" (art. 44 delle NTA del Puc) e nel Comparto "CR2: comparto cittadella del carnevale" (art. 23 delle NTA del Puc).

2. Qualora il Comune decidesse di individuare, con apposita Delibera di Consiglio Comunale, ulteriori aree per il commercio su aree pubbliche e ne definisse giorni e orari di svolgimento, dovranno essere osservate le norme di cui alla presente Parte III.
3. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
4. Nella Deliberazione devono essere indicati, nel rispetto degli articoli del presente Regolamento:
 - a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità, con indicazione del giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;
 - b) l'organico dei posteggi, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata e le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato;
 - c) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
 - d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;
 - f) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
 - g) le attrezzature ed i servizi comunali.
5. La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.
6. Per istituire nuovi mercati il Comune accerterà che le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo, esclusi i parcheggi, siano tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività, nonché la possibilità di rispettare le direttive della Regione Campania in materia. Verrà, inoltre, curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in ottemperanza a qualità disposte dalle vigenti norme sanitarie. Verificherà altresì la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, nonché il rispetto delle previsioni dello Siad.
7. Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei

- consumatori situati all'estremità meno favorita dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.
8. I mercati da istituire devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:
 - a) posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
 - b) posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.
 9. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
 10. Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.
 11. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.
 12. La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:
 - a) Previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti
 - b) Norme in materia di viabilità;
 - c) Limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) Prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
 - e) Ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 45 – ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale stabilite nelle norme statali e regionali, nonché nel Regolamento dello Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo del Comune.

2. L'accesso degli operatori può avvenire solamente nell'ora precedente all'inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell'ora successiva alla chiusura del mercato. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non si effettuerà. In tal caso il Sindaco può, a richiesta delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato in altro giorno, ove le condizioni della circolazione, oppure altre di pubblico interesse, lo consentano.
4. Ai sensi dell'art. 68 della Lr 7/2020, lo svolgimento dei mercati nei giorni festivi e di domenica è consentito esclusivamente per:
 - mercato straordinario,
 - mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

Per le seguenti tipologie, lo svolgimento in giorni festivi e di domenica è consentito solo se già esistenti all'entrata in vigore del testo unico Lr 7/2020:

- mercato ordinario;
 - mercato stagionale;
 - mercato giornaliero o rionale.
5. All'interno del mercato settimanale sono previste due zone distinte in:
 - Zona A: posteggi per alimentari;
 - Zona B: posteggi per non alimentari.

La vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La mancata osservanza di tali norme è motivo di revoca dell'autorizzazione.

Art. 46 – DIMENSIONI E ATTREZZATURE

1. Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all'interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dalla planimetria apposita nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati.
2. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore all'operatore il facile accesso al posteggio e un'adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente

- ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi nonalimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
 5. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a 2,50 m.
 6. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzati anche anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.
 7. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra 0,50 m e 1,00 m e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza, così com'è altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione.
 8. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di 0,50 m. L'eventuale copertura del banco deve essere situata ad una altezza minima del suolo di 2,00 m misurati nella parte più bassa e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato.
 9. Tutte le merci devono essere distribuite per la vendita sui banchi.
 10. È consentita l'esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e complementi di arredo. È fatto divieto assoluto di svolgimento dell'attività al di fuori delle aree di sosta appositamente individuate, pena la revoca dell'autorizzazione.
 11. I venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree per più di due volte è motivo di decadenza della concessione.
 12. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi, con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.

Art. 47 – COMMERCIO ITINERANTE

1. Il Comune individua spazi in cui è legittima l'itineranza con Ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica. Le aree compatibili saranno scelte in considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, e dalle esigenze di carattere igienico sanitario.
2. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività; tale SCIA abilita l'operatore anche:
 - a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;

- b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;
 - d) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 48 – AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche è svolto:
 - a) sui posteggi dati in concessione;
 - b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal Comune.
2. Il commercio su aree pubbliche è svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.
3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante le modalità previste dall'art. 53 comma 3 della Lr 7/2022.
4. L'avvio, la riduzione del settore merceologico, il subingresso e la cessazione delle attività di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare e non alimentare, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A della Lr 7/2020 (riportato in "C.02 - Allegato A della Lr 7/2020" del presente Siad).
5. Fermo restando il possesso di requisiti di cui all'articolo 7 della Lr 7/2020, l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
6. Il titolo abitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

7. Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie.

Art. 49 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI (TIPO A)

1. Le autorizzazioni per il commercio su posteggi – Tipo A - tramite titolo abilitativo della SCIA o altro atto autorizzativo sono evase dal Responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del DLgs 114/1998, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte dalla disciplina autorizzativa di cui alla Lr 7/2020. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.
2. I posteggi sono dati in concessione per 12 anni, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività. L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata, ai sensi dell'art. 28 del DLgs 114/1998.
3. Il Comune di Striano deve disporre di posteggi e deve aver effettuato la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.
4. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
5. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione.
6. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;

- d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
 - e) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda.
7. Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.
8. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando mediante Posta elettronica certificata, o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo.
9. Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di consegna della Pec, o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.
10. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità:
- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle

caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

- c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC.

11. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con la cessione in proprietà dell'attività. In ogni caso nessuno può essere titolare di più di due concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla scadenza della concessione si procede secondo i criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente abbia omissis il pagamento della tassa di occupazione.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;
- b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

13. Il Suap, una volta rilasciato il provvedimento di assegnazione del posteggio, provvede, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a trasmettere al Comune di residenza dell'operatore copia di detto atto, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

14. I Suap convertono d'ufficio, su richiesta dei singoli operatori, le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su aree pubbliche mediante posteggio in base alla normativa del DLgs 114/1998 e della previgente Lr 1/2000, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 119 del 13 maggio 2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

Art. 50 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI TIPO ITINERANTE (TIPO B)

1. Le autorizzazioni di tipologia B (per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante) sono rilasciate dallo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Striano, utilizzando la modulistica e le istruzioni pubblicate sul sito web della Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 119 del 13 maggio 2021 della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Giunta Regionale.

2. Gli Sportelli unici per le attività produttive convertono d'ufficio, su richiesta dei singoli operatori, le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciate sulla base del DLgs 114/1998 e delle previgenti Lr 1/2000 e Lr 1/2014, utilizzando la modulistica e le istruzioni rese pubbliche con il citato Decreto Dirigenziale n. 119/2021.

Art. 51 – ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche ai fini del rilascio dell'autorizzazione comprova, anche mediante l'autocertificazione ai Comuni di competenza, il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 7 della Lr 7/2020. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull'autorizzazione.

Art. 52 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.
2. L'autorizzazione amministrativa è esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune per l'attività di vigilanza e controllo.

Art. 53 – PRESENZE E ASSENZE NEI MERCATI

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 60 minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.
2. È obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.

4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.
5. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

Art. 54 – MODIFICA DEL SETTORE MERCEOLOGICO AUTORIZZATO

1. In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entro trenta giorni, l'eventuale diniego.

Art. 55 – CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DELL'OPERATORE

1. In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, dovrà comunicare al Responsabile del SUAP del Comune di nuova residenza, tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 6 dell'art. 54 della Lr 7/2020.

Art. 56 – POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato;
 - b) maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - d) anzianità dell'operatore;
 - e) sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

Art. 57 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta

giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Lr 7/2020.

Art. 58 – MODIFICA DEI MERCATI

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 1, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.
3. È consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 m².

Art. 59 – SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune, che può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

Art. 60 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/1963 oppure a seguito della presentazione della SCIA effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e del Dpr 300/1992, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni.
2. La data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.

3. Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul BURC e pubblicizzato per le vie cittadine.
5. Le domande sono inviate direttamente al sindaco del Comune sede di posteggio, mediante Pec, raccomandata, o deposito dell'istanza presso l'Ufficio Protocollo, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
6. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni.In ulteriore subordine progressivo:
 - b) anzianità di iscrizione allo SCAU;
 - c) numero familiari a carico;
 - d) anzianità del richiedente;
 - e) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Art. 61 – MODALITÀ DI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario, deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.
2. In caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco, potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste

Art. 62 – MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

1. Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:
 - a) mercati straordinari ed ai mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo;
 - b) mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.
3. Sono fatte salve, comunque, le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

Art. 63 – MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

Art. 64 – FIERE - MERCATO E SAGRE

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DLgs 114/1998, in base ai criteri fissati nel provvedimento d'istituzione.
2. Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
3. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre Organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno, temporaneamente, l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati.
4. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del DLgs 114/1998.
5. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
6. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.
7. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica.

Art. 65 – POSTEGGI RISERVATI

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal presente regolamento:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5% del totale dei posteggi del mercato;
 - b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del DLgs 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;
 - c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla Lr 6/2015 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della Lr 20/2014 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).
2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.
3. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.

Art. 66 – CRITERI PER LA REVOCA, DECADENZA, RINUNCIA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del DLgs114/1998;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - c) rimangano assenti dal mercato per più di tre volte consecutive, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo;
 - d) non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
 - e) si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;
 - f) non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, della Tarsu, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche);
 - g) non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
 - h) non risultino essere in possesso di "nulla osta" antimafia.
2. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.
 3. Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui alla disciplina autorizzativa di cui alla Lr 7/2020.
 4. Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione nel rispetto della destinazione merceologica con l'applicazione della TOSAP e della TARI dovute. Nel computo delle assenze non viene tenuto conto del mercato, che per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap.
 5. Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
 6. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia, assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
 7. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del DLgs 114/1998, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

Art. 67 – SUB-INGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La reintestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto reintestataro dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo all'art. 71 del DLgs 59/2010.
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo all'art. 71 del DLgs 59/2010, inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatto salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di reintestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Il sub-ingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:
 - a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) della Lr 7/2020;
 - b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b) della Lr 7/2020.

Art. 68 – ANAGRAFE DELLE IMPRESE

1. I Comuni hanno l'anagrafe delle imprese contenente che esercitano attività su aree pubbliche contenente:
 - a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
 - b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 - d) dati identificativi dei posteggi;
 - e) settori merceologici autorizzati;

- f) i provvedimenti sanzionatori, le variazioni di residenza e di titolarità.
2. I comuni provvedono annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a: a) mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione; b) posteggi distinti, ove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare; c) titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.

Art. 69 – CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO IN AREE MERCATALI ATTREZZATE

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi, i canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dal Comune di Striano ai sensi dell'art.71 della Lr 7/2020, fissati con tariffe vigenti al momento di approvazione del presente Siad.
2. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico e per il numero di giornate di mercato, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.
3. Il Comune nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui al comma 2, può:
 - a) differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato;
 - b) differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di flussi turistici;
 - c) graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.
4. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.
5. È altresì dovuto, il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.
6. Il Comune può istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita dal Comune stesso.
7. La tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.
8. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato della ditta a cui è stato affidato l'appalto.

9. Per i posteggi fissi il pagamento va fatto all'atto del rilascio della concessione. Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto, dovrà sgomberare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari, nonché la revoca della concessione.

Art. 70 – *CANONI PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO IN AREE MERCATALI NON ATTREZZATE*

1. Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) al m² per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le tariffe vigenti.

Art. 71 – *EVENTUALI ESENZIONI DEI TRIBUTI LOCALI*

1. Il Comune può disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prive di tali strutture.

Art. 72 – *ESPOSIZIONE DEL DOCUMENTO E DEI PREZZI*

1. È fatto obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.
2. L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa.
3. Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato all'ingresso.
4. Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:
 - a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;

- b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
 - c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
 - d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
 - e) settori merceologici autorizzati.
5. Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (sub-ingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

Art. 73 – ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO

1. L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.
2. I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.
3. Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.
4. Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sanzione della sospensione.

Art. 74 – CONTROLLO IGIENICO SANITARIO

1. Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.
2. I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria. Sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.
3. Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.
4. Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

5. Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

Art. 75 – *DIVIETI PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

1. È fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.
2. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.
3. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

Art. 76 – *COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI*

1. La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale, che le esercita attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Il Responsabile del SUAP, si avvale del personale del Comando di Polizia Municipale per l'attività di controllo e di Polizia amministrativa.
2. L'Ufficio SUAP verificherà che i produttori agricoli vendano esclusivamente merci di propria produzione.
3. L'Ufficio SUAP provvederà alla redazione e tenuta dell'archivio dei mercati e degli operatori, nonché alle rilevazioni delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto stabilito nel presente Provvedimento e nelle norme di riferimento.

Art. 77 – *SANZIONI*

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dall'art. 144 all'art. 152 della Lr 7/2020. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal suddetto articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. Chiunque violi le norme, le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dall'entrata in vigore del presente Strumento, è punito con le sanzioni amministrative previste dal DLgs114/1998 e dalla Lr 7/2020.
3. Nel caso di recidive si applicano le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 78 – *NORME TRANSITORIE E FINALI*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Strumento, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Lr 7/2020, del DLgs 114/98, della legge 248/2006 nonché dei vigenti Regolamenti comunali, delle norme igienico-sanitarie e delle norme di sicurezza. Laddove non in contrasto con la presente regolamentazione, ovvero con la normativa regionale in materia, il presente regolamento si intende integrato con le previsioni di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 così come pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2002.

PARTE IV - ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE

TITOLO VI – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Art. 79 – *LIMITAZIONE DELLE SUPERFICI DI VENDITA*

1. Nella Zona T A (art. 18 delle NTA del Puc) è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi di vicinato. Tali esercizi sono caratterizzati da una massima superficie di vendita di 150 m².
2. Nel caso specifico è fatto in tale zona divieto di:
 - a) rilasciare nuove autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a 150 m²;
 - b) trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i 150 m²;
 - c) autorizzare il trasferimento e/o l'ampliamento di esercizi esistenti in nuovi locali con superficie di vendita superiore a 150 m².

Art. 80 – *VALUTAZIONE DI IMPATTO PER GLI ESERCIZI DI VICINATO*

1. Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici del Centro Storico in maniera armonica con il contesto ambientale, l'apertura di esercizi di vicinato nella Zto T A è subordinata, al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) divieto di insediare attività che implicino per il loro svolgimento creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l'esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei rifiuti;
 - b) obbligo di utilizzo per l'allestimento dei locali di vendita e delle vetrine, nonché per la realizzazione delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali compatibili con il contesto ambientale;
 - c) obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
2. Sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i trasferimenti da altra zona del territorio comunale.

Art. 81 – *UTILIZZO A SCOPO COMMERCIALE DI EDIFICI DEGRADATI O ABBANDONATI*

1. I progetti di recupero di edifici degradati e abbandonati ricadenti nella Zto T A possono prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati al piano terreno dell'edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni ed androni.

Art. 82 – *PROTOCOLLO ARREDO URBANO*

1. Il Protocollo Arredo Urbano ha la finalità di tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale, nonché gli esercizi commerciali presenti nel centro storico.
2. Sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico.
3. Con l'approvazione del Protocollo Arredo Urbano il Comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

Art. 83 – *PROTOCOLLO ESERCIZIO CAMPANO DI QUALITÀ*

1. Per la valorizzazione delle attività commerciali è istituito il Protocollo Esercizio Campano di Qualità riservato a tutti gli esercizi commerciali, per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.

TITOLO VII – AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLI

Art. 84 – *EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO*

1. In tutti gli edifici sottoposti a vario titolo a vincoli situati nel territorio comunale l'attività di commercio al dettaglio è consentita esclusivamente nei locali aventi conforme destinazione d'uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela.
2. Agli edifici vincolati situati nel centro abitato, come perimetrato ai sensi del DLgs 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**84 e 85 del presente Regolamento.

Art. 85 – *AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO*

1. Nel rispetto delle vigenti norme di tutela, nelle aree sottoposte a vincolo come delimitate negli elaborati di Puc, l'attività di commercio al dettaglio è consentita esclusivamente in esercizio di vicinato, da avviare in locali preesistenti aventi conforme destinazione d'uso.

PARTE V – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

TITOLO I - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA**Art. 86 – LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI**

1. Ai sensi delle previsioni di Piano, preso atto che nelle relative Norme Tecniche di Attuazione le Zto T A, T B1, T B2, T B3, Cmn, CR1, T D1, T D2, T D3, T D4, T EB4, F4, G2, G6 e AT_ME sono dichiarate urbanisticamente compatibili con le attività commerciali, nel territorio del Comune di Striano è consentita la localizzazione delle strutture di vendita secondo le prescrizioni delle seguenti Tabelle 4 e 5:

Tabella 4. Compatibilità della localizzazione delle attività commerciali con la zonizzazione

ZTO	SIGLA	COMPATIBILITÀ	STRUTTURA COMMERCIALE
Zona del centro storico (art. 18 delle NTA del PUC)	T A	Sì	EV
Tessuto prevalentemente residenziale consolidato del tipo intensivo (art. 19 delle NTA del PUC)	T B1	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
Tessuto prevalentemente residenziale a carattere incompiuto del tipo estensivo (art. 20 delle NTA del PUC)	T B2	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
Tessuto edilizio misto a media e bassa densità edilizia da riordinare (art. 21 delle NTA del PUC)	T B3	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
Comparti di integrazione e di trasformazione per la creazione di ambiti misti con servizi integrati (art. 22 delle NTA del PUC)	Cmn	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
CRn: Recupero di ambiti urbani di particolare rilevanza pubblica (art. 23 delle NTA del PUC)	CR1	NO	
	CR2	Sì	Commercio su area pubblica
Insedimenti produttivi esistenti in prossimità del fiume Sarno (art. 24 delle NTA del PUC)	T D1	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
Insedimenti produttivi esistenti (art. 25 delle NTA del PUC)	T D2	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
Tessuto produttivo del vigente P.I.P. (art. 26 delle NTA del PUC)	T D3	Sì	EV, EMI, MA/M, ME, G1A/M, G1E, G2CQ, G2CI, G2CS, GACP, MAP

Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo - SIAD

Comune di Striano - Regolamento

ZTO	SIGLA	COMPATIBILITÀ	STRUTTURA COMMERCIALE
Area ampliamento P.I.P. (art. 27 delle NTA del PUC)	T D4	Sì	EV, EMI, MA/M, ME, G1A/M, G1E, G2CQ, G2CI, G2CS, GACP, MAP
Territorio agricolo produttivo (art. 29 delle NTA del PUC)	T E1	NO	
Territorio agricolo ordinario (art. 30 delle NTA del PUC)	T E2	NO	
Territorio agricolo periurbano (art. 31 delle NTA del PUC)	T E3	NO	
Territorio di tutela ambientale (art. 32 delle NTA del PUC)	T E4	NO	
Aggregati edilizi isolati e case sparse (art. 33 delle NTA del PUC)	TEB4	Sì	EV, EMI, MA/M, ME
F: Aree per Servizi ed Attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti (art. 35 delle NTA del PUC)	F1	NO	
	F2	NO	
	F3	NO	
	F4	SI	Commercio su area pubblica
	F5	NO	
	F6	NO	
Aree per l'istruzione (art. 39 delle NTA del PUC)	G1	NO	
Aree per attrezzature di interesse comune (art. 40 delle NTA del PUC)	G2	SI	MAP e Commercio su area pubblica
Verde pubblico attrezzato (art. 41 delle NTA del PUC)	G3	NO	
Verde sportivo (art. 42 delle NTA del PUC)	G4	NO	
Verde ambientale (art. 43 delle NTA del PUC)	G5	NO	
Aree per parcheggi (art. 44 delle NTA del PUC)	G6	SI	MAP e Commercio su area pubblica
Attrezzature e servizi di interesse di progetto (art. 45 delle NTA Del PUC)	AT_ME	SI	MAP e Commercio su area pubblica
	AT_RE	NO	
	AT_AC	NO	
	AT_CM	NO	
Area stazione Vesuvio Est (art. 37 delle NTA del PUC)	Vest	NO	

Tabella 5. Matrice delle compatibilità

Zto (Sigla)	ESERCIZI COMMERCIALI											Commercio su aree pubbliche
	EV	EMI	M A/M	M E	G1 A/M	G1 E	G2 CQ	G2 CI	G2 CS	G ACP	MAP	
T A												
T B1												
T B2												
T B3												
Cmn												
CR1												
CR2												
T D1												
T D2												
T D3												
T D4												
T E1												
T E2												
T E3												
T E4												
TEB4												
F1												
F2												
F3												
F4												
F5												
F6												
G1												
G2												
G3												
G4												
G5												
G6												
AT_ME												
AT_RE												
AT_AC												
AT_CM												
Vest												

Legenda



Compatibilità tra Zto e tipologia di esercizio commerciale

Nessuna Compatibilità

2. I distributori di carburanti e i servizi connessi (art. 36 delle NTA del PUC) potranno essere ubicati in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali e non comprese nella zona A, ed anche all'interno delle fasce di rispetto stradali, fuori del perimetro dei centri abitati. Per gli impianti esistenti e di progetto sono ammessi interventi di nuova edificazione destinate alle autonome attività integrative di cui al comma 2 dell'art. 35 delle NTA del PUC, nel rispetto dei parametri ivi indicati.

Art. 87 – *CAMBIO DESTINAZIONE D'USO*

1. All'interno delle Zto T A, T B1, T B2 e TB3 è consentito il cambio di destinazione d'uso di immobili esistenti, al fine di destinarli ad attività commerciali e favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti, sempre che ne abbiano i requisiti e conformi alle disposizioni della presente normativa.

Art. 88 – *ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESENTI IN ZONA E*

1. Le attività commerciali presenti in zona T E1, T E2, T E3 e T E4 alla data di redazione del presente Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo, potranno continuare a svolgere l'esercizio della loro attività esclusivamente per le funzioni in essere.

Art. 89 – *INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU POSTEGGI*

1. In considerazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individua nell'area parcheggio F4 in Via Risorgimento l'area deputata allo svolgimento del mercato ordinario.

Sono compatibili altresì al commercio in area pubblica le zone CR1, AT_ME, F4, G2 e G6 come disposto nelle NTA del Puc vigente.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90 – *PROROGA ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO*

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 145 a a 149 della Lr 7/2020, costituisce, tra gli altri, caso di comprovata necessità la mancata attivazione dell'esercizio dovuta ai tempi di realizzazione dell'immobile nei limiti, ovviamente, dei termini di validità del permesso di costruire.

Art. 91 – *CESSIONE DELLA GESTIONE DI REPARTI DI ESERCIZIO*

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo tempo convenuto, ad un altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Lr 7/2020, dandone immediata comunicazione al Comune.
2. Nel caso non abbia provveduto ad inoltrare la suddetta comunicazione, il titolare dell'esercizio risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2208 del Codice Civile (CC).

Art. 92 - *SANZIONI*

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00.
3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2.
4. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie agli articoli 37, 38, 39 e 40 della Lr 7/2020, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

5. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l) della Lr 7/2020, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.
6. Per le medie strutture di vendita, gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso il SUAP della consegna della SCIA. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita o di grande struttura di vendita o di esercizio speciale per merci ingombranti, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
7. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento del SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
8. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.
9. Il SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.
10. La mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita, l'omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, l'apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada o di effettuazione della vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi in spacci interni o circoli comportano per il comune l'obbligo di applicare la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e di disporre la contestuale interruzione della forma speciale di vendita e la cessazione dell'attività.
11. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 nei casi in cui:
 - a) il titolare di vendita al dettaglio di prodotti per corrispondenza, invia prodotti al consumatore senza richiesta;

- b) il titolare di un emittente televisiva consente la vendita senza accertare il possesso dei requisiti del titolare dell'attività oppure non indica durante la trasmissione il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, numero di iscrizione al registro imprese e numero della partita IVA;
 - c) il titolare di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore che si avvale di incaricati senza comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza oppure non in possesso del prescritto requisito o non rilascia il tesserino di riconoscimento o lo stesso non viene esposto.
12. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:
- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della Lr 7/2020.
13. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività relativa a tutte le forme speciali di vendita è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
14. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 della Lr 7/2020 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
15. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica

- anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.
16. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.
17. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 3, sono di € 6.000,00 fino ad € 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.
19. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 della Lr 7/2020 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
20. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:
- a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
21. L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, se rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
22. Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, le violazioni della Lr 7/2020 o del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

- a) diffida verbale o scritta;
 - b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;
 - d) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;
 - e) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.
23. Fatte salve le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, che sono inflitte dal direttore di mercato, le altre sanzioni sono irrogate dai competenti comuni.
24. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite la struttura amministrativa competente, in collaborazione con le autorità comunali.
25. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 della Lr 7/2020, è punito con le sanzioni amministrative di cui all'art. 149 della Lr 7/2020.
26. Le violazioni in materia di sagre e feste popolari sono punite con le sanzioni di cui all'art. 150 della Lr 7/2020.
27. Le violazioni in materia vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica sono punite con le sanzioni di cui all'art. 151 della Lr 7/2020.
28. Le violazioni in materia di distribuzione carburanti sono punite con le sanzioni di cui all'art. 152 della Lr 7/2020.
29. Le violazioni in materia di svolgimento di manifestazioni fieristiche sono punite con le sanzioni di cui all'art. 153 della Lr 7/2020.
30. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle disposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 93 – RINVIO

1. Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale, non espressamente disposto dalle presenti Nta di Siad, è disciplinato dal DLgs 114/1998 e dalla Lr 7/2020, nonché dagli appositi regolamenti comunali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché per la eliminazione delle barriere architettoniche, e in coordinamento con essi.

APPENDICE

ALLEGATI

Ai sensi della Lr 7/2020, al presente regolamento si allegano e ne fanno parte integrante:

- a. Elaborati grafici per la localizzazione delle previsioni commerciali, scala 1:2.000 e scala 1:5.000 (“A.01 - Attività commerciali esistenti”, “A.02 - Ambiti di ammissibilità delle attività commerciali”, “A.03 - Tipologia attività commerciali compatibili”);
- b. Relazione giustificativa delle scelte operate (“B.01 – Relazione”);
- c. Il presente Regolamento per le attività commerciali con Tabella A della Lr 7/2020 “C.02 - Allegato A della Lr 7/2020”;
- d. Planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione scala 1:5.000 (“D.01 – Stralcio Quadro della zonizzazione comunale del PUC del Comune di Striano”);
- e. Stralcio delle norme tecniche d’attuazione dello strumento urbanistico (“E.01 – NTA del Piano Urbanistico Comunale”, “E.02 – NTA del Piano di Recupero”, “E.03 - NTA del Piano Particolareggiato per gli Insediamenti Produttivi”);
- f. Planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA (“F.01 - Stralcio del PTC della Città Metropolitana di Napoli”, “F.02 - NTA del PTC della Città Metropolitana di Napoli”, “F.03 - Stralcio del Psai dell’ex AdiB Campania Centrale”, “F.04 - NTA del Psai dell’ex AdiB Campania Centrale”, “F.05 - Stralcio del Piano del Parco del Fiume Sarno.”, “F.06 - NTA del Piano del Parco del Fiume Sarno”).

PRINCIPALI SIGLE UTILIZZATE

Ac = amministrazione comunale

Burc = bollettino ufficiale della Regione Campania

Cc = consiglio comunale

DLgs = decreto legislativo

Dm = decreto ministeriale

Dpr = decreto del Presidente della Repubblica

Lr = legge regionale

Nta = norme tecniche di attuazione

Siad = strumento di intervento per l'apparato distributivo

Pua = piani urbanistici di attuazione

Puc = piano urbanistico comunale

Zto = zona territoriale omogenee

Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo - SIAD

Comune di Striano - Regolamento